## Altezze massime degli edifici all'interno dei cortili nei tessuti compatti a cortina Michele Sacerdoti PG 880522/2010

La norma della legge urbanistica regionale che considera ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione degli edifici con variazione di sagoma a parità di volumetria, meno restrittiva della norma nazionale, ha consentito di demolire gli edifici di uso artigianale o parcheggi alti un piano all'interno dei cortili degli edifici compatti a cortina e trasformarli in edifici residenziali molto più alti, togliendo luce alle facciate interne degli edifici e creando nuovi affacci.

Forte è stata finora l'opposizione degli abitanti degli edifici intorno a queste operazioni immobiliari, che hanno anche ridotto i parcheggi a pagamento a disposizione degli abitanti. Il riuso di questi edifici può avvenire, se necessario, mantenendo l'attuale sagoma.

La norma adottata, pur migliorativa rispetto a quella inizialmente proposta nell'art. 15.2.b, consente ancora di sopraelevare notevolmente gli edifici di un piano fuori terra nei cortili, soprattutto in situazioni di altezze diverse degli edifici intorno (altezza massima pari alla metà dell'edificio più alto in cortina).

Si richiede di non consentire la sopraelevazione degli edifici all'interno dei cortili:

a) l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza pari o inferiore a quella esistente;